





= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =
OGGETTO: contratto di appalto Accordo Quadro ex art. 54, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per i seguenti edifici
scolastici: I.T.I.S. GIOVANNI XXIII (CUP F85B18005790003);
I.I.S. CONFALONIERI DE CHIRICO (CUP F85B18005800003);
I.I.S. MAJORANA (CUP F95B18006410003);
L.S. BORSELLINO & FALCONE (CUP F49E19000760003);
I.T.I.S. H. HERTZ e L.C. SOCRATE (CUP F89E19001660003);
I.T.A.E.R. F. DE PINEDO e I.T.S. M. COLONNA
(CUP F89E19001670003);
I.T.I.S. LATTANZIO (CUP F89E19001520003);
I.I.S. L. PIRELLI (CUP F87H20005480001);
I.M. M. DI SAVOIA (CUP F87H20005520001);
L.S. R. CARTESIO (CUP F87H20005540001);
Istituto PISANO (CUP F97H20004460001) - Finanziato dall'Unione
Europea – NextGeneration EU M4C1 INV 3.3 CIG:9528957812
Repertorio n. 12411
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno Duemilaventiquattro il giorno Ventitrè del mese di Maggio in Roma
nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n.41,
presso l'Ufficio del Segretario Generale
Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città
Metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti

nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18	
agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:	
1) Ing.Claudio DELLO VICARIO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella	
sua qualità di Direttore del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma	
Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città	
metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n.	
119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18	
agosto 2000 n. 267;	
2) Sig. Fiorenzo PRATI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Procuratore Speciale dell'Operatore Economico CAMAR SOC.COOP	
C.F.: 02590000358 - con sede legale in Castelnovo Ne' Monti (RE), via	
Isolato Maestà n.2, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.	
dell'Emilia in data 08/08/2013 al REA n. RE – 295608, come da documento	
n. T 557986741 del 30/04/2024, acquisito d'ufficio.	
Il Procuratore Speciale Sig. Fiorenzo Prati interviene, con procura del sig.	
Roberto Pighini Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'operatore	
economico CAMAR SOC.COOP., giusta atto rep. n 2.511 racc.n.1.725 del	
12/11/2015 del Dott. Gino Baja Guarienti Notaio in Scandiano (RE) registrato	
all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il 18.11.2015 al n.14918 Serie 1T	
(Allegato n.1).	
L'operatore economico CAMAR SOC.COOP. ha indicato, nell'istanza di	
partecipazione alla gara, come esecutore dei lavori l'operatore economico	
consorziato SGM70 S.r.l - C.F.: 12716481002 - con sede legale in Roma,	

Via Annia Regilla n.83, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di	
Roma in data 29/01/2014 al REA n. RM-1395109 come da documento n. T.	
557986566 del 30/04/2024 acquisito d'ufficio;	
Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti	
io Ufficiale Rogante sono certo	
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante	
non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge	
16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246	
PREMESSO	
- che il Consiglio ECOFIN con Decisione del 13 luglio 2021, notificata	
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14	
luglio 2021, è stata comunicata l'approvazione del Piano Nazionale di	
Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.); in particolare, la Missione 4 – Istruzione e	
ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di	
istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in	
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del	
P.N.R.R.;	
- che con determinazione dirigenziale n. 3736 del 12/12/2022 del Servizio	
del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel	
prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato	
l'intervento nonchè le modalità di affidamento tramite Accordo Quadro, ex	
art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore economico	
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza (come	
specificati nel C.S.A. per ogni istituto) per i seguenti edifici scolastici:	
I.T.I.S. GIOVANNI XXIII (Roma); I.I.S. CONFALONIERI DE CHIRICO	

(Roma); I.I.S. MAJORANA (Guidonia Montecelio); L.S. BORSELLINO	
& FALCONE (Zagarolo); I.T.I.S. H. HERTZ e L.C. SOCRATE (Roma);	
I.T.A.E.R. F. DE PINEDO e I.T.S. M. COLONNA (Roma); I.T.I.S.	
LATTANZIO (Roma); I.I.S. L. PIRELLI (Roma); I.M. M. DI SAVOIA	
(Roma); L.S. R. CARTESIO (Olevano Romano); Istituto PISANO	
(Guidonia Montecelio) - Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration	
EU M4C1 INV 3.3., per un importo stimato pari ad € 5.003.030,04 IVA	
esclusa;	
- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,	
l'importo indicato dell'Accordo Quadro, pari ad € 5.003.030,04 IVA esclusa,	
rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non	
è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo, in	
quanto non è previsto un importo minimo garantito;	
- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,	
l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di	
730 (settecentotrenta) giorni, è pari ad € 4.415.030,04 soggetto a ribasso	
oltre ad € 588.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per	
un importo complessivo a base d'asta di € 5.003.030,04 oltre IVA, senza	
importo minimo garantito, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale	
la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla	
concorrenza di tale importo;	
- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 3736 del 12/12/2022,	
inoltre, è stato approvato il Bando, parte integrante del Capitolato Speciale	
d'Appalto ed il progetto, concernente l'Accordo Quadro con un unico	
operatore economico, ex art.54 co.3 del D.Lgs.50/16, da affidarsi mediante	

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.50/16 con il criterio di	
 aggiudicazione del prezzo più basso, individuato con valutazione di congruità	
delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del citato decreto, con	
esclusione automatica, relativamente ai lavori suindicati;	
- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato	
effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del	
Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità	
telematica;	
- che nella procedura aperta esperita, il giorno 24/01/2023 come risultante dai	
verbali di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un	
ribasso del 31,06263% da applicare ad ogni contratto attuativo, per un	
importo di aggiudicazione pari ad € 3.631.605,60 compresi oneri della	
sicurezza, con costi della manodopera per l'espletamento delle prestazioni	
pari ad € 971.306,61, l'operatore economico CAMAR SOC.COOP C.F.:	
02590000358- con sede legale in Castelnovo Ne' Monti (RE),via Isolato	
Maestà n.2, che ha indicato come esecutore dei lavori l'operatore economico	
consorziato SGM70 S.r.l - C.F.: 12716481002 - con sede legale in Roma	
(RM) Via Annia Regilla n.83, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato	
semplicemente Operatore economico;	
- che in data 17/01/2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di	
Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città	
metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto	
(Allegato n.2);	
 - che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico	
 aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica	

l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori
prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo
Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla
eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;
- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi
dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito
incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città
Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula
del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;
- che, con determinazione dirigenziale n. 798 del 15/03/2023 del Servizio 1
Dipartimento I, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di
aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara,
al predetto Operatore economico;
- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio
interessato al presente contratto dichiara che:
a) con nota Registro di Sistema PI022358-23 del 16/03/2023 è stata
inviato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76
comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con
contestuale domanda cautelare;
c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta

stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;
- che l'Arch.Valerio Cammarta, Dirigente del Dipartimento I, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento in data 08/06/2023, ha dichiarato, ex
art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso
da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti
dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente
art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del
Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;
- che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo
Quadro, si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con
indicazione dei verbali di consegna dei lavori;
- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva
INPS-INAIL-CNCE, conservati in atti:
- CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA - rilasciato dall' INPS protocollo
n.39687104 con scadenza 13/06/2024;
- SGM70 S.R.L. rilasciato dall'INPS protocollo n. 39490404 con scadenza
30/05/2024;
- che è stata acquisita la comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11,
tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data
30/04/2024 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0171834_20240430 dalla quale
risulta che, a carico dell'Operatore economico SGM70 S.r.l e dei relativi
soggetti di cui all' art.85 del D.Lgs.159/2011, NON SUSSISTONO le cause
 di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/11;
- che è stato verificato in data 30/04/2024 tramite il sistema informatico

B.D.N.A. che l'Operatore economico CAMAR SOCIETA'
COOPERATIVA risulta iscritto, con provvedimento di iscrizione n.208/18,
dal giorno 08/02/2024 al 07/02/2025, nell'elenco provinciale delle White List
istituito, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 190 del 2012 e s.m.i. come
modificata dalla legge n. 40 del 2020, presso la Prefettura di Reggio Emilia.
La suddetta iscrizione riguardante nello specifico le seguenti attività: Sezione
I - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; Sezione X- i-
quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto
nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e
smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli
altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, tiene luogo della comunicazione
antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa
è stata disposta (art. 1 comma 52 bis l. 190/2012.)
CIO' PREMESSO
fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali
I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,
la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e
dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51,
punto 8, della L.16/02/1913 n.89.
Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti
La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del
Dipartimento I Ing.Claudio DELLO VICARIO concede in appalto
all'Operatore economico, che, a mezzo del sig. Fiorenzo PRATI accetta,

l'esecuzione dell'Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria	
e messa in sicurezza (come specificati nel C.S.A. per ogni istituto) per i	
seguenti edifici scolastici: I.T.I.S. GIOVANNI XXIII (Roma); I.I.S.	
CONFALONIERI DE CHIRICO (Roma); I.I.S. MAJORANA (Guidonia	
Montecelio); L.S. BORSELLINO & FALCONE (Zagarolo); I.T.I.S. H.	
HERTZ e L.C. SOCRATE (Roma); I.T.A.E.R. F. DE PINEDO e I.T.S. M.	
COLONNA (Roma); I.T.I.S. LATTANZIO (Roma); I.I.S. L. PIRELLI	
(Roma); I.M. M. DI SAVOIA (Roma); L.S. R. CARTESIO (Olevano	
Romano); Istituto PISANO (Guidonia Montecelio) - Finanziato dall'Unione	
Europea – NextGeneration EU M4C1 INV 3.3	
- Art.3- Documentazione allegata al contratto	
Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte	
del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3736 del	
12/12/2022 :	
a) capitolato speciale di appalto parte prima e parte seconda;	
b) relazione tecnica generale e quadri economici.	
I documenti di cui alle lettere a), b), (Allegati n. 3, 4) unitamente all'Offerta	
Economica (Allegato n.5) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il	
presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono	
firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana	
nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del	
presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato	
Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici	
19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli .	
Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro	

L'ammontare del presente Accordo Quadro è di € 5.003.030,04 (euro	
cinquemilionitremilazerotrenta/04) oltre IVA. La Città Metropolitana si	
riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori all'Operatore economico	
fino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni	
Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione	
 dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo	
 sarà determinato al netto del ribasso percentuale pari a 31,06263% offerto	
dall'Operatore economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro	
pari ad € 5.003.030,04, esclusa IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa	
per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare lavori fino alla	
concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere	
alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori,	
previsti nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi	
successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto	
all'ammontare massimo del presente contratto. L'ammontare del presente	
contratto è di € 5.003.030,04 IVA esclusa, non è previsto importo minimo	
garantito. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad €	
971.306,61. La spesa complessiva, compresa IVA sarà impegnata con	
specifiche Determinazioni Dirigenziali che saranno predisposte per ogni	
contratto applicativo. I lavori da eseguire saranno ordinati dalla Stazione	
Appaltante all'Operatore economico tramite Contratti Applicativi, come	
prescritto all'art.3.3 del C.S.A., dovranno di regola prevedere:	
a) l'oggetto degli interventi da eseguire;	
b) la descrizione e la consistenza delle lavorazioni ;	
c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti	

 l'intervento da realizzare;	
 d) i luoghi interessati dagli interventi;	
e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con	
indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;	
f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;	
g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;	
h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 103	
comma 7 del D.lgs n. 50/2016 prestate per la stipula del singolo contratto	
applicativo;	
i) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare	
esecuzione/collaudabilità delle opere;	
l) i documenti previsti in materia di sicurezza;	
 m) computo metrico estimativo.	
Art.5- Polizza fidejussoria definitiva	
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore	
economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante	
polizza fidejussoria n.10013510001133 rilasciata dalla BENE	
ASSICURAZIONI spa - Agenzia 100135 di Brescia in data 04/07/2023 per	
l'importo di € 843.015,76. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato	
all'art. 103 del Codice dei Contratti pubbliciL'Operatore economico è in	
possesso della certificazione ISO 9001:2015 certificato n. IT20-29605A	
rilasciato da AXE REGISTER avente scadenza il 21/11/2025 e della	
 certificazione ambientale ISO 14001:2015 certificato n.	
204710/A/0001/UK/ITN rilasciato da URS avente scadenza il 29/03/2026,	
pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione	

del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista,	
ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze	
contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione.	
L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento	
della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante	
l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)	
A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,	
l'Operatore economico dovrà produrre specifica polizza assicurativa per ogni	
contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori. Resta inteso che l'esistenza,	
e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è	
condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di	
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il	
contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione	
prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior	
danno subito	
Art.7- Validità polizza	
Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme	
assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta	
polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tale	
polizza sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore	
economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio	
carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di	
sinistro	
Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro	

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra	
richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione	
lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall'art.6.1 del	
capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei	
lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è di 730	
(settecentotrenta) giorni, decorrenti dal primo contratto applicativo, e	
comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale	
complessivo dell'accordo quadro. Per il maggior tempo impiegato sarà	
applicata una penale come stabilito dall'art.3.13 del C.S.A. Gli interventi di	
cui al presente contratto dovranno essere eseguiti negli istituti scolastici della	
Città Metropolitana come specificati all'art.2.1 del C.S.A. L'Amministrazione	
si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.	
1456 del Codice Civile	
Art.9 – Modalità di liquidazione	
A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del	
Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i	
pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città	
Metropolitana.	
Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione	
L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente	
dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge	
n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico	
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in	

forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come	
modificata dalla legge n.217/2010	
Art.11- Anticipazione e pagamenti	
L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e	
ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni	
contratto applicativo come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione	
di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste	
all'art. 3.10 ed all'art.8.6 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai	
pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito	
dall'art.3.12 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è	
dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei	
Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed	
aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.	
Art.12- Determinazione dei prezzi	
Trova applicazione l'art.4.1 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in	
materia.	
Art.13- Subappalto	
Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt.7.10 del Capitolato	
Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti	
la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze,	
con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal	
D.Lgs. n. 50/2016 L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato	
che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni OG1	
e OS6: lavori di impermeabilizzazioni, ristrutturazioni edili, lavori di	
finitura, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105	

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	
Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo o	di
icurezza	
Per ogni contratto applicativo l'Amministrazione predispone il Piano o	di
Sicurezza e Coordinamento. L'Operatore economico consegna il Pian	10
Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte	le
ntegrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttor	re
dei Lavori, per ogni contratto applicativo	
Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente	le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
Art.16 - Inadempienze contrattuali	
Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitar	na
accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo l	le
condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il qual	le
'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascors	so
nutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Citt	tà
Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento deg	gli
obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Citt	tà
Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spes	se
derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico	
Art.17- Divieto di cessione del contratto-	
E' vietata la cessione del presente contratto.	
Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione	
L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalt	to

attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna fornire ed a utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali situazioni di pericolo. La Città deficienze riscontrate o particolari Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. L'Operatore economico, qualora rientri negli obblighi di cui all'art.47, comma 4, primo periodo, della L.108/21, entro SEI MESI dalla stipula del presente contratto, è tenuto a consegnare al Responsabile Unico del Procedimento una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; tale relazione deve essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'Operatore economico, che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, ai sensi del comma 3bis dell'art.47 della L.108/2021, è tenuto, altresì, a consegnare, nel predetto termine, al Responsabile Unico del Procedimento la certificazione di cui all'articolo 17

della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento	
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e	
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di	
scadenza di presentazione delle offerte; tale relazione deve essere trasmessa	
alle rappresentanze sindacali aziendali. L'Operatore economico assume	
l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni	
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad	
esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione	
femminile. Per l'inadempimento dell'Operatore economico a ciascuno degli	
obblighi di cui ai precedenti due capoversi sarà applicata la penale stabilita	
dall'art.3.13 del C.S.A. comunque nei limiti dell'importo complessivo	
previsto dall'articolo 50, comma 4 del D.L. n.77/2021, convertito, con	
modificazioni, dalla Legge n. 108/2021.	
Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale	
Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto,	
l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme	
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle	
imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in	
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si	
obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la	
scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti	
obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle	
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura	
industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico	
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o	

 sindacale	
 Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	
L'Operatore economico è responsabile dell' assolvimento di tutti gli	
obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei	
confronti dei dipendenti	
Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione	
Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art.	
2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto	
del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la	
sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben	
conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi	
corruttivi e Trasparenza" del vigente Triennio 2024-2026, approvato giusta	
Decreto del Sindaco Metropolitano n.25 del 29 febbraio 2024.	
Art.22- Trattamento dei dati personali	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa	
l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,	
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli	
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del	
Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto,	
designerà responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle	
attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore	
economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e	
dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.	
Art. 23 - Recesso	
La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi	

dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla	
comunicazione antimafia acquisita tramite il sistema informatico BDNA -	
Prefettura di Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0171834_20240430 in	
data 30/04/2024 ex art.87 del D.lgs.159/1, per l'operatore economico SGM70	
S.R.L. e per l'operatore economico CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA,	
iscritto con numero di provvedimento di iscrizione 208/18 avente scadenza il	
07/02/2025 nell'elenco delle Imprese in White List della Prefettura di Reggio	
Emilia (a cui sarà trasmessa comunicazione della avvenuta stipula del	
presente contratto), siano accertate cause ostative	
Art.24- Spese, imposte e tasse	
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i	
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico	
dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme	
occorrenti. Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo	
saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,	
con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle	
Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione	
dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.	
131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette	
all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità	
previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014	
Art.25- Riferimenti normativi	
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale	
d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme	

contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,	
nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei	
Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49	
del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano	
contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le	
disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale	
d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto	
precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.	
Art.26 – Foro competente	
Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore	
economico elegge domicilio presso la sede del Dipartimento I in viale	
G.Ribotta n.41- RomaPer la risoluzione di eventuali controversie le parti	
escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità	
giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma	
Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto	
da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo	
dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo	
sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale,	
della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14	
del D.Lgs.50/16	
L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Fiorenzo PRATI	
IL DIRIGENTE: firmato Claudio DELLO VICARIO	
IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara	
espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni	

seguenti del presente contratto:	
Art.8- Tempi di esecuzione e penali	
Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione	
Art.13- Subappalto	
Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
Art.16- Inadempienze contrattuali Art.17- Divieto di cessione del contratto-	
Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione	
Art.23- Recesso	
 Art.26– Foro competente	
L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Fiorenzo PRATI.	
Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in	
 formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.	